



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio 3- Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali -
Unità centrale di crisi

Registro - Classif:

Trasmissione elettronica

N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Assessorati sanità Servizi veterinari
Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

IIZZS

Comando Carabinieri per la tutela della
salute - NAS

Organizzazioni di categoria del settore
avicolo

e, p.c. IZS delle Venezie sede del Centro di
referenza nazionale per l'influenza aviaria

Commissione Europea - DG SANTE
Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu

UVAC

MiPAAF

SEGEN

UFF. VIII DGSAF

FNOVI

AMNVI

Organizzazioni dei veterinari

LORO SEDI

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018 .



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali – Unità centrale di crisi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTO il Decreto del Ministero della salute 25 giugno 2010 concernente misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata, da ultimo fino al 31 dicembre 2019, con Ordinanza 13 dicembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, con errata corrige pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 4 del 5 gennaio 2019;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 14 marzo 2018 concernente la definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1 comma 509 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF, prot. n. 4122 del 19 febbraio 2018 con cui sono state stabilite misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale, prorogato con Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 10648 del 27 aprile 2018 fino al 30 giugno 2018;

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018 concernente nuove misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame attraverso i volatili selvatici dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI);

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. 21498 del 3 settembre 2018 concernente il Protocollo operativo per l'utilizzo di uccelli da richiamo degli Ordini Anaseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria;

VISTO il decreto del Direttore Generale della sanità animale e dei Farmaci veterinari prot. n. DGSAF n. 2334 del 12 settembre 2018 recante: "Tavolo di coordinamento sull'influenza aviaria" in adempimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 5 del Decreto interministeriale del 14 marzo 2018;

CONSIDERATO che in vista della scadenza della Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 della Commissione del 14 febbraio 2017 maturata il 30 giugno 2018 il Ministero della Salute con nota prot. n. 15757 del 27 giugno 2018 ha raccomandato dal 1 luglio 2018 l'applicazione su tutto il territorio nazionale delle misure di polizia veterinaria contenute nell'O.M. 26 agosto 2005;

CONSIDERATO altresì che il Ministero della Salute nella predetta comunicazione del 27 giugno 2018 ha invitato in particolare le Regioni ad alto rischio indicate nel Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 14 marzo 2018 a garantire l'esecuzione delle misure di biosicurezza contenute nell'O.M. 26 agosto 2005 nelle aree ad elevato rischio di cui all'Allegato C della citata ordinanza;

RILEVATO che la nuova Decisione di Esecuzione (UE) n. 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018, concernente misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), all'articolo 3 prevede che gli Stati Membri individuino le zone ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus dell'HPAI nelle aziende e monitorano costantemente la situazione epidemiologica per stabilire nelle predette aree l'applicazione di misure di riduzione del rischio, di sensibilizzazione e di biosicurezza;

CONSIDERATO che il "Tavolo di coordinamento sull'influenza aviaria" ha il compito di definire i criteri utili per:

- a) la regolamentazione delle autorizzazioni di nuovi insediamenti di allevamenti di avicoli in funzione della densità di aziende avicole già presenti;
- b) la valutazione di compatibilità ambientale degli insediamenti avicoli finalizzata alla corretta gestione del territorio;
- c) la gestione delle richieste di nuovi accasamenti nelle situazioni emergenziali;
- d) la definizione di misure di controllo e di riduzione temporanea della densità negli allevamenti a rischio più elevato, in particolare nelle aree in cui è concentrata la produzione avicola nazionale

RILEVATO che sulla base di quanto deciso nella riunione del Tavolo di coordinamento sull'influenza aviaria del 11 dicembre 2018, il Gruppo di lavoro delle Regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, in data 7 febbraio 2019, ha presentato una proposta concernente criteri per la valutazione della situazione epidemiologica di aree omogenee all'interno delle zone ad alto rischio finalizzata a definire le modalità differenziate di attuazione delle misure di cui all'articolo 4 della Decisione (UE)2018/1136.

RITENUTO necessario prevedere misure specifiche per zone ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) individuate dalle Regioni ad alto rischio sulla base della presenza dei fattori di rischio di diffusione;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria, di seguito CRN-IZSVe;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante

“Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali” sancito in data 25 luglio 2019;

TENUTO CONTO delle risultanze della riunione del Tavolo di coordinamento dell’influenza aviaria di cui al dispositivo DGSAF n. 2334 del 12 settembre 2018, tenutasi in data 1 agosto 2019;

DISPONE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente dispositivo stabilisce le misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nelle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) individuate ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Decisione di Esecuzione (UE) n. 2018/1136.

2. Le zone ad alto rischio, riportate nell’Allegato I al presente dispositivo, sono individuate dalle regioni ad alto rischio di cui al DM 14 marzo 2018 sulla base dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1 della Decisione di Esecuzione (UE) n. 2018/1136 e riportati nell’Allegato II del presente dispositivo e sono distinte in:

- a) zone ad alto rischio di introduzione e di diffusione, di seguito denominate Zone A;
- b) zone ad alto rischio di introduzione e di maggiore diffusione, tenendo conto in particolare dei fattori di rischio di diffusione di cui all’Allegato II, lettera b), di seguito denominate Zone B.

Articolo 2

Misure da applicare nelle Zone A e B di cui all’art. 1

1. Al fine di ridurre il rischio di trasmissione dei virus HPAI dai volatili selvatici al pollame nelle Zone A, sono obbligatorie le seguenti misure di cui agli articoli 4 e 9 della Decisione di esecuzione UE 2018/1136:

a) divieto di detenzione di anatre e oche insieme ad altre specie di pollame, salvo eventuali deroghe rilasciate alle condizioni di cui alla Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni. Il divieto non si applica agli svezzatori, fatto salvo quanto previsto dal decreto ministeriale 25 giugno 2010;

b) prescrizioni che sulla base della situazione epidemiologica il Ministero della Salute, sentito il CRN-IZSVE, stabilisce ed in particolare:

i) vietare l’allevamento all’aperto per periodi definiti; gli allevamenti, sia nuovi sia preesistenti, devono disporre di una superficie idonea a mantenere i volatili al chiuso nel periodo a rischio. Negli allevamenti di selvaggina possono essere utilizzate reti di copertura; per gli altri allevamenti è consentito l’utilizzo di reti solo per la delimitazione laterale. Gli allevamenti preesistenti devono adeguarsi entro 1 anno dall’entrata in vigore del presente dispositivo.

ii) sospendere la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;

iii) vietare l'utilizzo dei richiami vivi dell'ordine degli Anseriformi e Caradriformi di cui al Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 21498/2018;

iv) autorizzare il rilascio di pollame destinato al ripopolamento di selvaggina da penna solo se gli animali provengono da aziende nelle quali sono allevati separatamente e sono stati sottoposti a test virologici per la ricerca del virus influenzale effettuati a meno di 48 ore prima del lancio. I campioni devono essere rappresentativi di ogni unità produttiva.

2. Al fine di ridurre il rischio di trasmissione dei virus HPAI dai volatili selvatici al pollame nelle Zone B, sono obbligatorie le seguenti misure di cui agli articoli 4 e 9 della Decisione di esecuzione UE 2018/1136:

a) divieto di detenzione di anatre e oche insieme ad altre specie di pollame;

b) divieto di costruzione di nuovi allevamenti avicoli all'aperto, compresi quelli di selvaggina da penna da ripopolamento, comprese le riconversioni. Negli allevamenti all'aperto preesistenti, sulla base della situazione epidemiologica e nei periodi ritenuti più a rischio, individuati dal Ministero della salute sentito il CRN-IZSve, legati ai flussi migratori o altri fattori di rischio, deve essere garantito l'allevamento al chiuso degli animali. Negli allevamenti di selvaggina possono essere utilizzate reti di copertura; per gli altri allevamenti è consentito l'utilizzo di reti solo per la delimitazione laterale. Gli allevamenti preesistenti devono adeguarsi entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente dispositivo.

c) prescrizioni che sulla base della situazione epidemiologica il Ministero della Salute, sentito il CRN-IZSve, stabilisce ed in particolare:

i) sospendere la concentrazione di pollame ed altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;

ii) vietare l'impiego di serbatoi d'acqua all'aperto destinati al pollame;

iii) vietare l'abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;

iv) vietare l'utilizzo dei richiami vivi dell'ordine degli Anseriformi e Caradriformi di cui al Dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 21498/2018;

v) autorizzare il rilascio di pollame destinato al ripopolamento di selvaggina da penna solo se gli animali provengono da aziende nelle quali sono allevati separatamente e sono stati sottoposti a test virologici per la ricerca del virus influenzale effettuati meno di 48 ore prima del lancio. I campioni devono provenire da ogni unità produttiva.

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Le Regioni e le PPAA possono prevedere, sul proprio territorio, misure più restrittive sulla base della realtà zootecnica e di fattori di rischio locali, sentiti il Ministero della salute e il CRN-IZSve.

2. Il Ministero della Salute, con il supporto tecnico del CRN-IZSve definirà sistemi di individuazione precoce di introduzione (*early detection*) dei virus ad alta patogenicità.

3. Il Ministero della Salute con il supporto tecnico del CRN-IZSVe, riesamina periodicamente le misure contenute nel presente dispositivo al fine di adeguarle e adattarle alla situazione epidemiologica prevalente, in particolare in riferimento ai rischi rappresentati dai volatili selvatici.
4. Il presente Dispositivo può subire modifiche e/o integrazioni ai sensi di nuove determinazioni della Commissione europea, nonché, sentito il CRN-IZSVe, sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in ambito nazionale con particolare riferimento ai rischi di trasmissione dei virus influenzali da parte degli uccelli selvatici.
5. Il presente dispositivo viene pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme".

Roma2019

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Silvio Borrello*

Allegato I

ZONE AD ALTO RISCHIO INTRODUZIONE E DIFFUSIONE VIRUS HPAI

Allegato II

Criteri per l'individuazione delle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus dell'HPAI.

Oltre alle valutazioni del rischio e i pareri scientifici in relazione alla gravità della diffusione dei virus dell'HPAI attraverso i volatili selvatici, nonché sulla base dei risultati del programma di sorveglianza condotto in conformità all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, i criteri per l'individuazione delle zone ad alto rischio ai sensi della Decisione (UE) 2018/1136 da parte delle Regioni ad alto rischio di cui al DM 14 marzo 2018 sono i seguenti:

a) i fattori di rischio di introduzione dei virus dell'HPAI nelle aziende, in particolare:

- i) ubicazione geografica in zone attraverso le quali si spostano uccelli migratori, o dove tali volatili si riposano durante i loro spostamenti migratori in particolare quelle interessate dalle rotte migratorie nordorientali e orientali;
- ii) prossimità a zone umide, dove gli uccelli migratori, in particolare quelli degli ordini Anseriformes e Charadriiformes, possono sostare e aggregarsi;
- iii) ubicazione geografica in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici;
- iv) detenzione di pollame in allevamenti all'aperto in cui non sia possibile prevenire o controllare adeguatamente il contatto tra volatili selvatici e pollame;
- v) valutazione della situazione epidemiologica per quanto riguarda la presenza di virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame, in altri volatili in cattività e in volatili selvatici;

b) fattori di rischio di diffusione dei virus dell'HPAI all'interno di aziende e tra aziende, in particolare qualora:

- i) l'ubicazione geografica dell'azienda sia in una zona ad alta densità di aziende avicole, in particolare aziende che detengono anatre ed oche e altro pollame con accesso a spazi all'aperto;
- ii) l'intensità della circolazione di personale, pollame, veicoli all'interno di aziende e tra aziende, nonché di altri contatti diretti e indiretti, sia elevata.